

Risposta n. 9/2026

OGGETTO: Regime fiscale dell'apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della beneficiaria – articolo 177, comma 2, del TUIR

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Istante è una persona fisica non in regime d'impresa che dichiara di:

- essere titolare dell'intera partecipazione nella società Alfa S.r.l. (di seguito "Alfa") e nella società Beta S.r.l. (di seguito, "Beta"), entrambe detenute tramite mandato fiduciario;
- di voler «*apportare a patrimonio netto - con relativo trasferimento della piena ed esclusiva proprietà - della intera partecipazione sociale pari al 100% del capitale [di Alfa] sopra citata, nella Società [Beta] [...] senza aumentare il capitale sociale di quest'ultima*» (di seguito, "Apporto").

Con nota del [...] è stata formulata una richiesta di documentazione integrativa; l'*Istante* ha prodotto [...] le informazioni e la documentazione richieste (di seguito, "documentazione integrativa"). In tale sede, l'*Istante* ha precisato che:

- «*le ragioni che conducono all'effettuazione dell'apporto integralmente a riserva senza effettuare variazioni del capitale sociale della conferitaria sono squisitamente ed essenzialmente di ordine di semplificazione tecnica e di risparmio economico dell'operazione (non essendo richiesta la perizia di stima ai sensi dell'art. 2465 del codice civile quando non vi è aumento del capitale sociale e la modifica dello statuto della conferitaria)»;*

- «*il valore fiscale della partecipazione [in Alfa] è pari al costo di sottoscrizione sostenuto in sede di costituzione della società pari ad Euro [...], non essendo nel frattempo ad oggi, intervenuti ulteriori aumenti di capitale a pagamento» e che detta partecipazione «non ha subito incrementi e/o decrementi, ne è stato oggetto di rivalutazione»;*

- relativamente alle scritture contabili che verranno poste in essere da *Beta* all'esito dell'*Apporto*, «*[l]a riserva c/apporto socio dell'importo di Euro [...] è iscritta a Patrimonio Netto (PN) in contropartita della partecipazione in [Alfa] iscritta al suo valore nominale all'attivo dello Stato Patrimoniale in contabilità della conferitaria tra le Immobilizzazioni finanziarie, quale bene durevole acquisito dalla società [Beta] a scopo d'investimento»», «*[l]a Riserva in commento, in assenza di vincoli o di destinazione specifica contenuta nell'atto di apporto posti dal socio e/o dallo statuto sociale, è da considerarsi a tutti gli effetti una Riserva per "Versamenti in conto capitale" che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci».**

Ciò posto, l'*Istante* chiede se alla prospettata operazione di *Apporto* possa applicarsi il regime del cd. realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, atteso che nella richiamata disposizione «è utilizzato il termine "conferimenti"».

In altri termini, l'*Istante* chiede se il citato articolo 177, comma 2, del TUIR «ricomprenda anche gli apporti a patrimonio netto non modificativi del capitale sociale, fermo restando che a seguito dell'apporto la società assegnataria deve acquisire, ai fini della neutralità o del realizzo controllato il controllo della società la cui partecipazione è stata oggetto di apporto».

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che «la neutralità dell'operazione di apporto della partecipazione [in Alfa] con incremento del patrimonio netto della società assegnataria mediante costituzione di una nuova riserva - senza necessità di una perizia di stima ai sensi dell'art. 2465 del codice civile - deve porsi, a parità di condizioni, sullo stesso piano della neutralità dei conferimenti di partecipazioni e più in generale della circolazione neutrale di aziende e delle riorganizzazioni societarie in neutralità fiscale all'interno dello stesso gruppo o soggetto, per modificare gli assetti di governance come più confacenti, non ravvisandosi nessuna possibilità di salto d'imposta per il socio che riorganizza l'assetto della governance delle proprie partecipazioni di controllo in diverse società operative».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento [così come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192], stabilisce che «[i]*n caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento».*

Con la circolare n. 33/E del 17 giugno 2010 (emanata in vigenza della precedente formulazione dell'articolo 177, comma 2, del TUIR), è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. "*regime a realizzo controllato*").

In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. Diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del "*valore normale*" di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale

- presso ciascun soggetto conferente - della partecipazione conferita (cd. "neutralità indotta").

Le modifiche al comma 2 dell'articolo 177 del TUIR, come chiarito dalla relazione illustrativa (di seguito, "Relazione illustrativa"), sono state introdotte dall'articolo 17 del d.lgs. n. 192 del 2024 in attuazione dei principi e dei criteri direttivi recati dall'articolo 6, comma 1, lettera *f*), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. "delega fiscale"), che «*prevede la sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei principi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base all'ammontare delle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria per effetto del conferimento (cd. principio di "realizzo controllato")»* (enfasi aggiunta).

Come si evince sempre dalla richiamata Relazione illustrativa, le modifiche al citato comma 2 sono funzionali, da un lato, all'ampliamento dell'ambito soggettivo della norma, e, da un altro lato, all'applicazione del regime in parola anche ai cc.dd. conferimenti minusvalenti e a quelli che solo incrementano la percentuale di controllo della società scambiata (senza che ciò avvenga in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario).

In linea di principio, dunque, anche a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 192 del 2024, la fruizione del regime fiscale di cui al citato comma 2 rimane subordinata al ricorrere di due circostanze:

(I) i soggetti scambianti/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;

(2) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, ovvero incrementare la percentuale di controllo.

Per quanto qui di interesse, dal requisito *sub 1*) deriva che, in generale (anche alla luce delle modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024), il regime a realizzo controllato trova applicazione nei confronti dei conferimenti che comportano un aumento del capitale sociale della società conferitaria ed eventualmente delle altre riserve del patrimonio netto.

Nel caso in esame, a fronte dell'*Apporto* prospettato, non si assiste ad alcun incremento del capitale sociale della società conferitaria ma solo a un aumento del suo patrimonio netto per effetto di un «*apporto al patrimonio della società, senza corrispettivo alcuno e senza il sorgere di qualsivoglia obbligo di restituzione e/o destinazione in capo alla società stessa [...]*» (così la bozza dell'atto di "*apporto a patrimonio*" allegato alla *documentazione integrativa*).

Al riguardo, l'assenza di un aumento del capitale sociale della società conferitaria e la mancata emissione di partecipazioni nei confronti del soggetto conferente non appaiono ostativi all'applicazione all'*Apporto* del regime a realizzo controllato *ex articolo 177, comma 2, del TUIR*. Ciò in quanto l'*Apporto* della partecipazione totalitaria di *Alfa* avviene a favore di una società conferitaria (*Beta*) di cui il soggetto conferente, una persona fisica non in regime d'impresa (*i.e.*, l'*Istante*), deteneva, già anteriormente alla sua esecuzione, la partecipazione totalitaria.

In tale particolare ipotesi, dunque, si ritiene sostanzialmente rispettato il requisito *sub 1)* in quanto l'eventuale imputazione a capitale sociale di una parte (anche minima)

dell'*Apporto* non avrebbe risposto ad alcun interesse proprio del soggetto conferente (*i.e.*, dell'*Istante*), ma sarebbe stata funzionale solo al formale rispetto delle condizioni poste per la fruizione del regime a realizzo controllato di cui al citato comma 2, visto - come già sopra rilevato - che sia *ante* che *post Apporto*, l'*Istante* è il socio unico della conferitaria: l'operazione rappresentata, infatti, ha come conseguenza che l'*Istante* trasforma semplicemente un controllo diretto su *Alfa* in uno indiretto sulla medesima società (tramite una seconda società, *Beta*, anch'essa totalmente controllata dall'*Istante*), attuando una mera riorganizzazione dei propri assetti di controllo societario (*cfr.* la circolare n. 33/E del 2010).

Nel caso in esame e nei termini sopra indicati, si ritiene che l'*Apporto* prospettato nell'istanza possa fruire del regime del realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR.

Il presente parere è reso sulla base dei fatti e delle informazioni rappresentate dall'*Istante*, assunte acriticamente, nel presupposto della loro veridicità, concretezza ed esaustività e non implica o presuppone alcuna valutazione in ordine alla correttezza e alla fattibilità, anche sotto il profilo civilistico, delle operazioni rappresentate nell'istanza nei termini ivi descritti, compresi i comportamenti e le operazioni riconducibili al mandato fiduciario conferito dall'*Istante*

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**